



COMUNE DI SAN LORENZO BELLIZZI

(Provincia di Cosenza)

P.zza B.Croce,12 - Tel. 0981/993013 - Fax 0981/433113 - www.comune.sanlorenzobellizzi.cs.it

Codice Fiscale: 81000490789 - Partita Iva: 01587530781

Posta elettronica PEC: sanlorenzobellizicomune@pec.it - E-MAIL sanlorenzobellizzi@tiscali.it

DELIBERAZIONE COPIA ALBO DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del 25/06/2014

OGGETTO: Imposta Comunale Unica (IUC) Determinazione delle aliquote IMU, TARI e TASI per l'anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **venticinque** del mese di **giugno** con inizio alle ore diciotto e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari. Alla convocazione della seduta in sessione Ordinaria che è stata partecipata ai sigg.ri Consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Cognome e Nome		Presente	Assente
1.	CERSOSIMO Ing. Antonio Presidente	X	
2.	CATALANO Filippo Vice Sindaco	X	
3.	PITTELLI Pietro Assessore	X	
4.	PITTELLI Nicoletta Consigliere	X	
5.	PESCE Angela Daniela Consigliere		X
6.	CERSOSIMO Lorenzo Consigliere	X	
7.	SALLORENZO Giuseppe Consigliere	X	
8.	PALAZZO Caterina Consigliere	X	
9.	ARMENTANO Florangela Consigliere	X	
10.	RAMUNDO Rosina Consigliere	X	
Totale Presenti / Assenti:		9	1

Partecipa alla seduta il **Sig. RESTIERI Salvatore**, in qualità di Assessore Comunale Esterno al Consiglio secondo le modalità del seguente comma 3 dell'art. 21 dello Statuto "Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto".

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco Sig. CERSOSIMO Ing. Antonio.

Assiste il Segretario Comunale Signor Dr. Giuseppe LECCADITO.

LA SEDUTA È PUBBLICA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale (IUC) precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina inerente la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013);

Visto l'art. 13, commi da 6 a 10, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che, in ordine all'IMU, testualmente recitano

«6. L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

7. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

8. L'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento. Per l'anno 2012, la prima rata è versata nella misura del 30 per cento dell'imposta dovuta applicando l'aliquota di base e la seconda rata è versata a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno con conguaglio sulla prima rata. Per l'anno 2012, il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per i fabbricati rurali di cui al comma 14-ter è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni.

8-bis. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente euro 6.000 e con le seguenti riduzioni:

a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti euro 6.000 e fino a euro 15.500;

b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500;

c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000. (75)

9. I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

10. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. ».

Visto l'art. 1, commi 676-678, della legge di stabilità 2014 (legge 147/2013), come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68, che, in ordine alla TASI, testualmente dispongono:

«676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa

tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.»;

Atteso che, in relazione al disposto delle soprariportate norme, l'approvazione delle aliquote IMU e TASI rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Visti gli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

Visto il D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visti:

- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce che gli enti locali, deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno 19 dicembre 2013 che proroga al 28 febbraio 2014 il termine per l'adozione del bilancio di previsione;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014, pubblicato sulla GU del 21 febbraio 2014, che differisce al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'articolo unico del Decreto del Ministero dell'interno del 29 aprile 2014 che ulteriormente differisce dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- l'art. 2 bis del decreto legge 6 marzo 2014 n. 16 inserito dalla legge di conversione 2 maggio 2014 n. 68 che ha disposto l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio annuale di cui all'art. 151 suindicato al 31 luglio 2014;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011 che testualmente dispone:

«15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.»;

Visto l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, che, tra le altre cose, stabilisce l'invio dei regolamenti della TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 21 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al d.lgs. n. 360/1998;

Visto il regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.6, in data odierna;

Visto l'emendamento alla proposta di bilancio 2014 presentato dai Consiglieri di maggioranza con nota prot.n.1598 del 18 giugno 2014, con il quale, per le motivazioni nello stesso contenute, si propone la non adozione dell'aliquota TASI per l'anno 2014, dando atto che alla minore entrata di € 34.309,35 si farà fronte con pari riduzioni nella spesa corrente;

Dato atto che sulla proposta di emendamento hanno espresso parere favorevole sia il Responsabile del Servizio Finanziario che il Revisore dei Conti;

Ritenuto dover recepire l'emendamento suddetto ed avvalersi della possibilità prevista dal citato art.1 comma 676 della legge n.147/2013 che testualmente recita "L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per cento" Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Lorenzo Bellizzi. Responsabile Procedimento: FRANCESE Lorenzo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

mille. Il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs.n.446/1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento";

Tenuto conto:

- che tale scelta è da ricondursi alla volontà di non inasprire, soprattutto in un contesto di forte crisi economica, la tassazione locale;
- che l'azzeramento dell'aliquota TASI non comporta uno squilibrio per il bilancio comunale, come si evince dalla proposta del bilancio del corrente anno predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario che tiene conto

Ritenuto, inoltre, alla luce della proposta di azzeramento dell'aliquota TASI per l'anno 2014, che non vi sia la necessità di procedere all'individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro relativi costi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2014, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (**IMU**), disciplinata dagli artt. 9 e 14, commi 1 e 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e dall'art. 13 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni.....	0,76%
2	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze di Cat.A/1, A/(, A/)	0,40%

2) di determinare per l'anno 2014 le detrazioni d'imposta IMU, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Detrazione d'imposta - (Euro in ragione annua)
1	Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo	200,00

3) di **azzerare per l'anno 2014**, ai sensi dell'art.1 comma 676 della legge 147/2013, **l'aliquota TASI quale componente della IUC, per le motivazioni riportate in narrativa;**

4) di dare atto che non è necessario, alla luce di quanto indicato al precedente punto, procedere per l'anno 2014 alla individuazione dei servizi indivisibili ed ai loro relativi costi, circostanza che si riserva di effettuare nel momento in cui questo Comune delibererà l'introduzione dell'aliquota TASI;

5) in relazione alla **TARI**, di continuare ad applicare per l'anno 2014 i medesimi criteri di determinazione del previdente tributo TARSU e delle tariffe relative alla gestione dei rifiuti urbani utilizzati nell'anno 2013, al fine di non creare un disequilibrio del piano tariffario ed un aumento del carico tributario per alcune categorie di contribuenti;

6) di dare atto che copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, sarà inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. n. 360/1998;

8) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di San Lorenzo Bellizzi. Responsabile Procedimento: FRANCESE Lorenzo (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
F.to: CERSOSIMO Ing. Antonio

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giuseppe LECCADITO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:	FAVOREVOLE	F.to: IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Parere in ordine alla regolarità contabile:	FAVOREVOLE	F.to: IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il **01/07/2014** ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. N. _____ del Registro Pubblicazioni

Viene altresì trasmessa, all'atto della pubblicazione all'Albo Pretorio ai Capi Gruppi Consiliari, apposita comunicazione del _____ Prot. n. _____.

San Lorenzo Bellizzi, lì 01/07/2014

Il Messo Comunale
F.to: Lorenzo Francese

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il Messo Comunale attesta l'avvenuta pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio del Comune alla data sopra indicata .

Il Messo Comunale
F.to: Lorenzo Francese

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

San Lorenzo Bellizzi, lì 01/07/2014

Il Segretario Comunale
Dr. Giuseppe LECCADITO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

San Lorenzo Bellizzi, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dr. Giuseppe LECCADITO